

Allegato A



PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027
Approvato con Decisione C(2022) 8461 del 17/11/2022

Priorità: 8. Welfare e Salute
Obiettivo specifico: ESO4.8

Azione 8.9
Percorsi integrati per l'inclusione sociale
per i soggetti a rischio di esclusione.

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
accesso al

Reddito di dignità 2023

Il presente Allegato si compone di n. 22 pagine, inclusa la copertina.

LA DIRIGENTE
della Sezione Inclusione sociale attiva
Dott.ssa Caterina Binetti

INDICE

<i>Riferimenti legislativi e normativi</i>	3
<i>Art. 1 - Obiettivi generali, finalità dell'avviso, applicazione dei principi dell'Agenda di Genere e complementarietà con misure nazionali</i>	5
<i>Art. 2 - Caratteristiche della misura e azioni finanziabili</i>	8
<i>Art. 3 - Modalità di attuazione della misura</i>	10
<i>Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande</i>	11
<i>Art. 5 - Destinatari della misura</i>	13
<i>Art. 6 - Procedura di valutazione delle domande e definizione della graduatoria</i>	15
<i>Art. 7 - Fase di assessment e sottoscrizione dei Patti di Inclusione</i>	16
<i>Art. 8 - Cause di sospensione e revoca dei percorsi di attivazione</i>	17
<i>Art. 9 - Monitoraggio dei percorsi di attivazione e disposizioni di pagamento</i>	17
<i>Art. 10 - Risorse disponibili e quantificazione dell'indennità economica di attivazione</i>	17
<i>Art. 11 - Spese ammissibili</i>	18
<i>Art. 12 - Trasparenza e Pubblicità</i>	19
<i>Art. 13 - Responsabile del procedimento</i>	19
<i>Art. 14 - Rispetto della privacy</i>	19
<i>Art. 15 - Foro competente</i>	21
<i>Art. 16 - Norme di rinvio</i>	21

Riferimenti legislativi e normativi

La Regione Puglia – Sezione Inclusione Sociale Attiva, al fine di dare attuazione agli interventi previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 679 del 16/05/2023, adotta il presente Avviso Pubblico in coerenza con la seguente normativa:

NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 finale del 15.07.2022 che approva l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2207, comprendente l'elenco dei Programmi con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per Fondo;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8461 finale del 17.11.2022 che approva il programma "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Puglia in Italia;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) - Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi Sie).

NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii. - Codice della privacy;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia, e ss.mm. e ii.;
- Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, e ss.mm. e ii., attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19;
- D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 "L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
- Legge Regionale del 5 agosto 2013, n. 23 "Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro";

- La legge Regionale n. 26 del 10.11.2023 “Nuova disciplina in materia di tirocini extracurricolari”;
- Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
- Legge Regionale 14 marzo 2016, n. 3 “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”.
- Regolamento Regionale 23 giugno 2016, n. 8 “Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante la disciplina del “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”. Regolamento attuativo della legge regionale, ai sensi dell’art. 44 della l.r. n. 7/2004 come modificato dalla l.r. n. 44/2014”;
- Regolamento Regionale 19 febbraio 2018, n. 2 “Regolamento regionale di modifica del Reg. R. n. 8/2016 attuativo della legge regionale n. 3/2016”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 (GU n. 71 del 26.03.2018);
- PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - (CCI 2021IT16FFPR002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2022) 8461 del 17/11/2022, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1812 del 07.12.2022 di approvazione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione CE C(2022) 8461 del 17/11/2022 della Commissione Europea del 17/11/2022;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 603/2023, avente ad oggetto: “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1060/2021”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1794 del 05/11/2021 avente ad oggetto: “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 353 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022/2024;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21/06/2017 “Adozione del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013” e ss.mm.ii. da ultimo modificato con Determinazione della Sezione Programmazione Unitaria n. 143 del 14.04.2022”;
- Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28.05.18;
- D.G.R. n. 609 del 03/05/2023 con la quale sono state individuate le policy del PR FESR FSE+ 2021-2027, attribuite le Azioni del Programma alle singole Policy, conferiti gli incarichi di Responsabile di Policy e di Responsabile di Azione del Programma, con assegnazione dell’Azione 8.9 - Priorità: 8. Welfare e Salute – O.S. ESO4.8 alla Sezione Inclusione Sociale Attiva;
- Determinazione Dirigenziale n. 177 del 31.10.2023 dell’A.d.G. di individuazione delle sub azioni del PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 23/11/2023 - Attivazione dell’az. 8.9 dell’OS Priorità 8, Welfare e Salute O.S. ESO 4.8 del PR Puglia FESR FSE + 2021-2027. Indirizzi operativi, schema di Accordo di collaborazione tra Regione Puglia e ATS, Prot.

Intesa tra il Dip. Politiche del Lavoro, Istr. e Formazione e Dip. Welfare. Variazione al Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, ai sensi degli art. 42 e 51 D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.;

- Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- Deliberazione della Giunta Regionale 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio;
- Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2023, n. 383 recante D.G.R. n. 302/2022 concernente "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Presa d'atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale.

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dalle Autorità Comunitarie, dallo Stato e dalla Regione Puglia, che intervenga successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

Art. 1 - Obiettivi generali, finalità dell'avviso, applicazione dei principi dell'Agenda di Genere e complementarità con misure nazionali

Obiettivi generali

Con legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva", la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socio-economico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'attivazione di interventi integrati per l'inclusione sociale attiva, nel rispetto dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli articoli 1, 2, 3, 4 e 38 della Costituzione italiana.

Tale strategia viene attuata attraverso un sistema integrato di interventi e servizi, in attuazione dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dell'articolo 33 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia".

La strategia delineata prevede su tutto il territorio regionale l'organizzazione ed il coordinamento di un sistema integrato di interventi ed azioni di prossimità, al fine di riattivare il capitale sociale ed economico, a partire dalle persone che risulteranno destinatarie degli interventi di inclusione sociale. In tal senso viene promosso, altresì, il coinvolgimento degli attori socio-economici espressi dai territori, nei percorsi di sussidiarietà orizzontale fondati sulla partecipazione attiva di cittadini e di associazioni, sulla responsabilità sociale e civile delle imprese, sulle collaborazioni tra soggetti pubblici e soggetti privati, con particolare attenzione al settore del privato-sociale.

In coerenza con l'obiettivo strategico di un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, ex art. 5, lettera d), del Reg. (UE) n. 2021/1060 e con l'Agenda ONU 2030, la politica regionale di inclusione attiva mira a consentire a tutti i cittadini, in particolare ai più svantaggiati, di partecipare pienamente alla società, compreso l'esercizio di un lavoro. Il PR intende attuare un approccio basato sull'inclusione attiva definita attraverso tre paradigmi:

- adeguato sostegno al reddito;
- mercati del lavoro inclusivi;

- accesso a servizi di qualità.

Tale approccio mira ad affrontare alcune sfide quali: la povertà, l'esclusione sociale, la povertà lavorativa, la segmentazione del mercato del lavoro, la disoccupazione di lunga durata e l'inattività.

Di seguito si riporta la scheda sintetica relativa all'ambito di pertinenza dell'intervento rispetto al PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027:

Tabella 1 - scheda sintetica Azione 8.9

<i>Priorità</i>	8. Welfare e Salute
<i>Obiettivo specifico</i>	ESO4.8. Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati (FSE+)
<i>Azione</i>	Azione 8.9 Percorsi integrati per l'inclusione sociale per i soggetti a rischio di esclusione
<i>Indicatori di output</i>	EECO01 Numero complessivo dei partecipanti
<i>Indicatori di risultato</i>	EECR05 Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento

L'azione strategica del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 mira ad innovare anche l'intervento del Reddito di Dignità (ReD), adottato con Legge Regionale n. 3/2016, ed attuato con ben tre edizioni nella programmazione 2014-2020.

Il Reddito di Dignità 2023 include misure integrate e personalizzate di inclusione attiva che possono coniugare il sostegno al reddito con un pacchetto di servizi e prestazioni, orientate a qualificare i percorsi di inclusione sociale e l'inserimento lavorativo. Nella programmazione 2021-2027 dovrà profondamente rinnovarsi, al fine di tenere conto: della condizione sociale post pandemica dei destinatari; dell'integrazione con i sistemi della formazione e del lavoro; della scalabilità delle nuove politiche attive del lavoro; dell'integrazione con strumenti di micro-finanza ed autoimpiego.

Il presente OS mira, inoltre, a sostenere azioni di innovazione sociale e sperimentazione sociale, ex art. 14 del Reg. (UE) n. 1057/2021, comprese le azioni che consolidano approcci bottom-up basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, le parti sociali, le imprese sociali, il settore privato, e la società civile.

Finalità dell'Avviso

Con il presente avviso pubblico ai cittadini, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, ed in coerenza con la strategia definita, la Regione Puglia intende promuovere le seguenti finalità:

1. favorire la costruzione e il potenziamento di una rete territoriale di interventi e servizi per la protezione, l'inclusione e l'attivazione delle persone e dei rispettivi nuclei familiari, promuovendo l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale;
2. promuovere l'attivazione di misure di sostegno economico, quale strumento privilegiato per una presa in carico complessiva dei singoli e delle famiglie fragili, all'interno della rete integrata di politiche per la protezione, l'inclusione e l'attivazione di cui al precedente punto;
3. sostenere la sperimentazione di percorsi di innovazione sociale, di rigenerazione urbana e di cittadinanza attiva, a supporto di comunità accoglienti e capaci di interagire con l'economia sociale per promuovere opportunità di inclusione.

Tali finalità sono coerenti con la Priorità n. 8, che fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto

alle povertà e per l'inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione.

Applicazione dei principi dell'Agenda di Genere

La Regione Puglia ha approvato con D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 la Strategia Regionale per la Parità di Genere in Puglia c.d. "Agenda di Genere", documento di visione strategica che, muovendo dalle strategie internazionali e nazionali sulla parità di genere, si integra con la Strategia regionale di sviluppo sostenibile e individua a sua volta 5 assi prioritari di intervento, declinando ciascuno di essi in obiettivi strategici e obiettivi operativi, da perseguire con l'apporto di tutte le aree di policy regionali e le strutture amministrative cui afferiscono.

Con l'avviso in oggetto, pertanto, si intende ottemperare a quanto descritto nella scheda 8, Area 1 – Obiettivo operativo "Migliorare il sistema di Welfare a livello territoriale, Intervento "Red women: il Reddito di Dignità per donne sole, donne sole con figli minori, donne vittime di violenza e discriminazione, in condizione di grave fragilità economica".

Come si potrà osservare, infatti, l'Avviso in oggetto risponde sia in termini di *target individuati*, sia in termini di *azioni previste* che, infine, per ciò che rileva il *monitoraggio e il tracciamento*, a quanto previsto dal documento dell'Agenda di Genere.

I target individuati nella scheda succitata (donne sole, donne sole con figli minori, donne vittime di violenza e discriminazione, in condizione di grave fragilità economica) non solo rientrano tra i destinatari della Misura in oggetto (si veda art. 5) ma si è previsto che a determinate categorie venga assegnato uno specifico punteggio ai fini della graduatoria (genitore solo con almeno 3 figli minori, nucleo familiare composto da una sola persona).

Di particolare importanza è la categoria delle "donne vittime di violenza" che, con specifici fondi regionali ulteriori rispetto alla dotazione finanziaria del presente Avviso, saranno incluse nella Misura del Reddito di Dignità direttamente dagli Ambiti Territoriali, d'ufficio, stante la loro particolare situazione e fragilità sociale.

Le prestazioni dell'Avviso in oggetto (si veda art. 2) ben soddisfano le azioni previste dalla scheda 8 in quanto, oltre all'indennità economica di attivazione, sarà garantito a ciascun nucleo beneficiario di tale Misura dotazione una dote educativa e di comunità, a valere su risorse autonome di bilancio ulteriori rispetto alla dotazione finanziaria del presente Avviso, che consenta, in base al bisogno percepito, di fruire di specifici servizi dedicati.

Il monitoraggio e il tracciamento delle persone destinatarie avverrà attraverso la costruzione di adeguato sistema informativo all'interno della piattaforma informatica dedicata alla Misura.

Complementarietà con le misure nazionali

Il Reddito di Dignità si configura, da sempre, come Misura complementare e parallela rispetto alle misure nazionali di sostegno al reddito ed inclusione sociale sperimentate negli ultimi anni a livello nazionale (Sostegno all'Inclusione Attiva – SIA; Reddito di Inclusione – REI; Reddito di Cittadinanza – RdC; Assegno di Inclusione – AdI; Sostegno alla Formazione e al Lavoro – SFL). La misura regionale in questione, infatti, mira ad ampliare la platea dei potenziali beneficiari del "Reddito di Cittadinanza" (come introdotto con Decreto-Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito in data 28 marzo 2019 con Legge n. 26) e delle due Misure previste dal Decreto-Legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito in data 3 luglio 2023 con Legge n. 85 (Assegno di Inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro), cercando di mettere in protezione con percorsi di attivazione ed inclusione globale persone e famiglie non raggiunte (oppure parzialmente raggiunte) dalle misure nazionali citate.

In questo contesto, la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 1614 del 23/11/2023, ha stabilito di dare avvio alla versione 2023 del Reddito di Dignità prevedendo la sottoscrizione,

con ogni Ambito territoriale pugliese di cui alla Legge Regionale n. 19/2006, di idoneo Accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990.

Art. 2 - Caratteristiche della misura e azioni finanziabili

Caratteristiche della misura

L'art. 4 della Legge Regionale n. 3 del 2016 e s.m.i. stabilisce al comma 1 che: "Il Reddito di dignità (Red) è una misura di integrazione del reddito, considerata come strumento di contrasto alla povertà assoluta e un programma di inserimento sociale e lavorativo in cui l'indennità economica è accompagnata da un patto di inclusione sociale attiva che il nucleo familiare beneficiario, attraverso un suo componente, stipula con i servizi sociali locali, il cui rispetto è condizione per la fruizione del beneficio".

Come previsto dall'articolo 3 del RR n. 8 del 23 giugno 2016 e s.m.i., attuativo della citata L.R. n. 3 del 14 marzo 2016, il Red si compone dei seguenti elementi, attivabili in combinazioni differenti, in relazione al possesso di specifici requisiti di accesso da parte dei soggetti richiedenti ed in ragione del profilo del nucleo familiare del richiedente e dei suoi bisogni, come individuati in sede di presa in carico:

- a) indennità economica di attivazione, strettamente connessa alla partecipazione del titolare della domanda RED al tirocinio socio-lavorativo per l'inclusione, ai progetti di sussidiarietà (di cui alla DGR 928/2016) o a lavori di comunità extra – familiari (di cui alla DGR 972/2017);
- b) percorso teso all'empowerment del soggetto destinatario della misura con l'intento di migliorare il suo pronostico di occupabilità e il suo grado di inclusione, se ritenuto funzionale al percorso di attivazione;
- c) altri servizi ed interventi destinati all'intero nucleo del titolare della domanda RED ammesso alla misura, in relazione al bisogno evidenziato, finalizzati, a titolo di esempio, alla conciliazione, al supporto socio educativo alle funzioni genitoriali, alla mediazione linguistica e culturale per l'integrazione sociale, ad alleviare l'eventuale lavoro di cura e all'affiancamento ed al supporto individuale per l'inserimento sociale di beneficiari in condizioni specifiche di fragilità, se funzionali al percorso di attivazione ed inclusione sociale e con prioritario riferimento ai servizi ed agli interventi previsti dal vigente Piano sociale di Zona dell'Ambito territoriale di riferimento.

In relazione agli specifici bisogni rilevati in sede di valutazione multidimensionale dei casi condotta dall'equipe multiprofessionale di Ambito (prevista dall'articolo 12 comma 4 della legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016), la fruizione della misura da parte dei soggetti destinatari diventa effettiva solo attraverso la sottoscrizione di un Patto di inclusione sociale attiva che preveda alternativamente forme e percorsi di attivazione ed empowerment per il titolare della domanda RED ammesso alla misura e per l'intero nucleo familiare di riferimento, qualora presente.

Tutte le forme di attivazione previste, anche in combinazione fra loro, strutturate sulle specifiche esigenze del nucleo familiare di riferimento, saranno puntualmente tracciate secondo le consuete prassi nazionali (timesheet, fogli presenze, relazioni del case manager e/o dei professionisti impegnati in affiancamento al soggetto destinatario per la implementazione del Patto di inclusione, ecc.) e saranno costantemente monitorate dal *case manager* di Ambito territoriale che potrà avvalersi, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa, anche dell'apporto di soggetti del terzo settore specializzati nell'attuazione di interventi di presa in carico, tutoraggio ed accompagnamento nell'esecuzione di percorsi di inclusione a favore di soggetti fragili.

Azioni finanziabili

A seguito dell'ammissione alla misura, il soggetto destinatario, titolare della domanda RED, viene chiamato a sottoscrivere un Patto per l'inclusione sociale attiva con cui l'Ambito territoriale (per il tramite del Comune capofila ovvero del Consorzio dei Servizi Sociali laddove istituito), attraverso il servizio sociale professionale e l'equipe multidisciplinare attivata per il ReD, prende in carico sia il titolare della domanda che il suo nucleo familiare e, una volta ammesso al beneficio, sarà chiamato a svolgere le attività previste e descritte nel Patto d'inclusione sociale attiva sottoscritto, così come specificato in seguito.

La misura finanzia la corresponsione dell'indennità economica di attivazione mensile, determinata come specificato al successivo art. 10 del presente Avviso, maturata attraverso la realizzazione delle attività previste nel Patto di inclusione sociale attiva prima citato.

Le attività finanziabili sono:

1. frequenza di un tirocinio finalizzato all'inclusione sociale di cui all'art. 1, comma 2, della Legge Regionale del 10 novembre 2023, n. 26 "Nuova disciplina in materia di tirocini extracurricolari", selezionato anche tra quelli disponibili nell'ambito del catalogo dei percorsi di attivazione per il ReD attivato in Puglia ai sensi della Del. G.R. n. 928/2016 e s.m.i.;
2. frequenza di un progetto di sussidiarietà ai sensi di quanto previsto con la Del. G.R. n. 928/2016, selezionato anche tra quelli disponibili nell'ambito del già citato catalogo dei percorsi di attivazione per il ReD;
3. frequenza di un lavoro di comunità concernente progetti di empowerment e cittadinanza attiva finalizzati all'inclusione sociale attivati direttamente dagli Ambiti territoriali, anche in collaborazione con Enti del Terzo Settore, ai sensi di quanto previsto dalla Del. G.R. n. 972/2017;
4. percorsi di formazione, addestramento ed alfabetizzazione di base finalizzati ad aumentare le competenze e le conoscenze dei soggetti ammessi alla misura nell'ottica di una loro migliore capacità di inclusione sociale ed anche di un possibile innalzamento del loro pronostico di occupabilità;
5. altre azioni finalizzate all'inclusione sociale ed all'empowerment svolte dal soggetto ammesso alla misura, con il supporto di operatori specializzati individuati dall'Ambito territoriale, riferite, per esempio, ai seguenti ambiti tematici: orientamento al lavoro e formulazione di un proprio bilancio delle competenze, supporto alle competenze genitoriali e di cura dei minori, counselling psicosociale, supporto al miglioramento del grado di autonomia personale (soprattutto per soggetti con particolari forme di fragilità).

Tutte le attività sopra indicate potranno essere attivate anche in forma "mista" e modulare nell'ambito del Patto di inclusione sociale.

Le attività afferenti ai punti 1, 2 e 3 dell'elenco precedente devono prevedere una durata pari ad almeno il 50% del totale delle ore previste nel Patto di inclusione sottoscritto ed effettivamente svolte.

Art. 3 - Modalità di attuazione della misura

In relazione al presente Avviso, ai sensi di quanto previsto dal riparto di competenze definito con LL.RR. n. 19/2006 e n. 3/2016 e ss.mm.ii., con i rispettivi regolamenti attuativi n. 4/2007 e n. 8/2016 e ss.mm.ii., con l'Accordo di collaborazione tra PP.AA. approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 23/11/2023, la Regione Puglia si impegna a:

- garantire il coordinamento operativo del progetto che sarà condotto nell'ambito del citato Accordo di collaborazione, nonché a rendere disponibili tutti i documenti, i dati e le informazioni che saranno ritenute necessarie al raggiungimento dell'obiettivo, assicurare la disponibilità e la collaborazione delle strutture tecniche della Sezione Inclusione sociale attiva per la realizzazione di tutte le attività previste;
- definire l'ammontare del contributo economico da assegnare ai cittadini (ed ai nuclei familiari) destinatari della misura, individuato attraverso lo studio sull'individuazione di una unità di costo standard (art. 53 del Regolamento (UE) 1060/2021) approvato con AD del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 213 del 29/11/2023;
- adottare i criteri di selezione dei destinatari finali, disponendo i termini temporali di presentazione delle istanze di candidatura e le modalità di presentazione delle istanze, secondo quanto contenuto nel presente "Avviso ai cittadini";
- definire il riparto delle risorse disponibili tra gli Ambiti Territoriali relative alle indennità di attivazione;
- mettere a disposizione dell'Ambito la piattaforma informatica per gestione della Misura di che trattasi, garantendo all'utenza registrata del Responsabile di Procedimento di Ambito l'usabilità di tutte le funzioni gestionali utili all'espletamento dei compiti assegnati;
- definire e rendere disponibili tutti gli strumenti di monitoraggio e gestione della fase di presa in carico dei cittadini beneficiari della misura;
- adottare appositi atti di impegno e liquidazione al fine di eseguire il pagamento di tutte le indennità economiche di attivazione ai cittadini, secondo quanto disposto dal Responsabile del Procedimento dell'Ambito, mediante bonifico bancario del proprio Tesoriere;
- rendicontare la spesa sostenuta a valere delle risorse del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) a copertura dell'azione 8.9 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 ai competenti organi istituzionali, avvalendosi della collaborazione e del supporto dell'Ambito territoriale con riferimento alla documentazione ed alle attività di competenza di quest'ultimo..

Gli Ambiti Territoriali Sociali si impegnano a:

- mettere a disposizione la propria organizzazione, le strutture, le attrezzature ed il personale, per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo;
- individuare con proprio provvedimento il Responsabile del Procedimento e comunicarlo tempestivamente alla Regione;
- utilizzare le informazioni ed i dati di cui verrà in possesso nello svolgimento delle attività di cui al presente accordo sempre e solo nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy;
- effettuare, per quanto di propria competenza, i controlli istruttori sul possesso dei requisiti di accesso e di selezione dei destinatari finali, impegnandosi ad adottarne gli esiti con proprio atto;
- attuare i controlli previsti dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati in tutte le fasi del procedimento;
- realizzare, per i cittadini ammessi alla Misura, la presa in carico dell'intero nucleo familiare del cittadino richiedente, attraverso l'analisi multidimensionale dei bisogni del nucleo (assessment) e la sottoscrizione di un Patto di inclusione sociale attiva che preveda un programma di azioni sinergiche di promozione dell'autonomia e dell'inclusione sociale;
- prevedere, seppur con risorse ulteriori rispetto alla dotazione finanziaria del presente Avviso, il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore pugliesi al fine di implementare al meglio la presa in carico dell'intero nucleo familiare del cittadino richiedente, il monitoraggio e la verifica dei risultati raggiunti durante l'attuazione dei percorsi

personalizzati di attivazione previsti nei Patti di inclusione sociale attiva sottoscritti tra Ambito e cittadino;

- definire, con i soggetti che ospitano i percorsi di tirocinio e i progetti di sussidiarietà, apposite "Convenzioni", con le modalità consentite dalle norme vigenti;
- disporre i dispositivi di pagamento delle indennità economiche di attivazione, ordinariamente a cadenza mensile, previa verifica del mantenimento dei requisiti previsti e del buon andamento del Patto di inclusione, rendendoli disponibili attraverso la piattaforma di gestione della misura a Regione Puglia per consentire le liquidazioni ai cittadini;
- disporre la sospensione, la revoca di ufficio ovvero prendere atto della rinuncia del cittadino nei casi previsti dalla normativa, dalla regolamentazione e dagli atti di indirizzo regionali vigenti e contemplati nel citato Avviso pubblico per la selezione dei cittadini beneficiari della misura;
- assicurare il monitoraggio delle attività e dei percorsi delineati nei Patti di inclusione mediante la compilazione degli appositi strumenti definiti a livello regionale;
- inserire puntualmente e tempestivamente nella piattaforma telematica sviluppata per la gestione dell'Avviso e per l'attuazione della misura tutte le informazioni e gli atti richiesti;
- conservare accuratamente tutta la documentazione amministrativa di propria competenza ed offrire collaborazione e supporto alla struttura tecnica delle Regione Puglia in sede di rendicontazione della spesa;
- assicurare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, il rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di concorrenza e per l'affidamento dei servizi, oltre alle normative nazionali e regionali nelle materie di rilievo, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ove applicabili;
- garantire l'applicazione della vigente normativa UE in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari;
- rispettare le disposizioni di legge in materia di contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sul PR Puglia 2021/2027;
- assicurare il rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
- applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al D. lgs. N. 33/2013 e s.m.i. e alla legge regionale 20/6/2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale 26/10/2006, n. 28, e ss.mm.ii., in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- provvedere alla registrazione delle informazioni relative ai destinatari della misura nel sistema informativo di monitoraggio regionale, secondo la tassonomia del sistema, nonché all'aggiornamento delle informazioni di avanzamento fisico e finanziario della misura, ed alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, reso disponibile dalla Regione;
- ottemperare alle richieste periodiche di dati ed informazioni (monitoraggi, report, relazioni, ecc.) avanzate dalla Regione sullo stato di avanzamento della misura.

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate direttamente dai cittadini oppure tramite gli sportelli dei CAF e dei Patronati, convenzionati all'uopo con gli Ambiti territoriali, oppure tramite gli sportelli di segretariato sociale degli Ambiti territoriali, utilizzando l'apposita piattaforma

informatica accessibile all'indirizzo <https://pugliasociale-sp.id.regione.puglia.it>, messa a disposizione dalla Regione Puglia, attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Le istanze potranno essere inserite a partire dalle ore 10:00 del giorno 05/12/2023 alle ore 14:00 del giorno 05/01/2023 e si prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello 2 e una attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità alla data di generazione del "codice famiglia" (cfr. più avanti) senza omissioni o difformità. Le credenziali SPID devono essere intestate al cittadino titolare della domanda.

Qualora il cittadino non sia in possesso di credenziali SPID è possibile delegare un soggetto terzo in possesso di credenziali SPID per la presentazione della domanda. In mancanza, non sarà possibile procedere alla presentazione della domanda. In caso di presentazione per delega, il delegato dovrà essere in possesso delle seguenti informazioni necessarie per l'acquisizione d'ufficio dall'INPS del valore dell'ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità senza omissioni o difformità in cui sia presente l'eventuale beneficiario della misura: codice fiscale del dichiarante DSU, numero di protocollo e data di rilascio riferiti alla DSU preliminare al calcolo dell'ISEE.

Per tutte le informazioni riguardanti SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile consultare il sito <https://www.spid.gov.it/>.

Le fasi "a" e "b" di seguito riportate sono descritte in dettaglio nel "Manuale per la procedura telematica di accreditamento al portale Bandi Puglia Sociale", presente sulla piattaforma telematica dedicata <https://pugliasociale-sp.id.regione.puglia.it>

a. Accreditamento del cittadino RED

Il cittadino o il delegato accede con le proprie credenziali SPID (rilasciate da un fornitore accreditato) alla piattaforma della procedura telematica. Nel caso del primo accesso, dovrà fornire anche il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata o, in subordine, il proprio indirizzo di Posta elettronica e il proprio numero di telefono cellulare cui verranno inviate le comunicazioni inerenti le procedure telematiche. Il referente familiare o il delegato risulterà il responsabile dei dati inseriti relativamente alla presente procedura e a tutte le future procedure cui il nucleo familiare parteciperà, fatte salve eventuali comunicazioni di modifica espressamente effettuate.

La procedura telematica provvederà a inviare un messaggio e-mail contenente un codice di verifica utile ad attestare il corretto inserimento dell'indirizzo e-mail indicato dal referente e un messaggio sms contenente un ulteriore codice di verifica del numero di telefono cellulare del referente stesso. Questi codici dovranno essere riportati nella pagina di certificazione proposta dalla procedura telematica.

Questa fase potrà essere avviata già dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è condizione necessaria a generare un "Codice Famiglia".

b. Generazione Codice Famiglia

Al termine della fase di accreditamento del cittadino, previa convalida, il sistema genera il "Codice Famiglia" inviandolo via SMS al numero di cellulare e all'indirizzo di posta elettronica, preferibilmente un indirizzo di posta elettronica certificata, indicati dal referente/delegato nella fase precedente. L'anagrafica del nucleo familiare viene generata automaticamente sulla base delle informazioni presenti nell'Attestazione ISEE (ordinario o corrente) rilasciata al richiedente e acquisito automaticamente tramite cooperazione applicativa tra i sistemi INPS e piattaforma telematica.

Non è quindi possibile modificare i dati relativi al nucleo familiare, se non aggiornando la dichiarazione ISEE. E', invece, necessario integrare le informazioni relative ai componenti del nucleo familiare riguardanti lo stato di occupazione, i titoli di studio, e lo stato di disabilità

richieste dalla piattaforma informatica tramite l'apposita funzione. Solo al termine di tali azioni sarà possibile procedere al successivo punto.

Si ricorda che, ai fini della verifica del possesso del requisito di accesso relativo alla situazione economica (di cui all'art. 5 dell'Avviso) e per la determinazione del punteggio da attribuire in base alla stessa (di cui all'art. 5 dell'Avviso), fanno fede i valori di cui all'attestazione ISEE collegata al "codice famiglia" generato.

Qualora tale codice famiglia sia agganciato a dei valori Isee non aggiornati e ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 28-bis del Decreto legge 34/2019 e dall'art. 7 del Decreto legge 101/2019 per la richiesta di Isee corrente, sarà possibile, prima di procedere alla compilazione e trasmissione della domanda di candidatura al Reddito di Dignità 2023, annullare eventuali codici famiglia già generati e procedere alla generazione di un nuovo codice famiglia collegato alla aggiornata attestazione.

c. Compilazione e invio della domanda. Generazione del "Codice Domanda"

Dopo aver effettuato l'accreditamento e la generazione del Codice Famiglia, ove ricorrano i requisiti di cui al successivo art. 5, il cittadino RED o il delegato presenta la domanda di accesso alla Misura Reddito di Dignità 2023.

La compilazione e l'invio della domanda può essere effettuato esclusivamente on-line, accedendo allo stesso indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>- PROCEDURE TELEMATICHE – RED 2023 previa autenticazione con credenziali SPID Livello 2 e solo dopo aver completato correttamente le precedenti fasi di Accreditamento del cittadino RED (a) e Generazione del Codice Famiglia (b).

La procedura di presentazione della domanda è di tipo "a termine" in quanto può essere effettuata esclusivamente nei termini di cui sopra.

Al termine della compilazione della domanda online, il cittadino RED o il delegato deve cliccare su INVIA per la consegna telematica della stessa. La procedura telematica genera un documento in formato pdf, firmato digitalmente dalla piattaforma telematica mediante sigillo elettronico, contenente tutti i dati inseriti in domanda, al quale è automaticamente assegnato dalla Regione Puglia un numero di protocollo in ingresso, attestando così la corretta acquisizione della domanda.

Se il cittadino RED o il delegato non INVIA espressamente la domanda, la stessa non risulterà formalmente presentata e non potrà essere protocollata dal sistema in ingresso, né acquisita dagli uffici competenti ai fini della relativa istruttoria.

Non è possibile modificare una domanda già inviata. Nel caso in cui il cittadino/delegato voglia modificare una o più delle informazioni contenute nella domanda compilata, la stessa dovrà essere compilata ex novo previo annullamento della precedente domanda, che sarà richiamata mediante codice pratica nella apposita procedura di annullamento.

Qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 5, ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda per la misura del Reddito di Dignità 2023.

Art. 5 - Destinatari della misura

Requisiti di accesso

L'avviso si rivolge ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti di accesso:

A. Alla data di generazione del "codice famiglia":

- 1) con riferimento al Nucleo familiare, essere in possesso di un'attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità, senza omissioni o difformità di cui all'art. 11, comma 5, del DPCM n. 159 del 2013, dalla quale risulti:

- un valore ISEE non superiore ad € 9.360,00;
- un valore della componente patrimoniale immobiliare, al netto delle detrazioni, non superiore a € 30.000,00;
- un valore della componente patrimoniale mobiliare, al netto delle detrazioni, non superiore a € 15.000,00.

Per le famiglie numerose (nuclei familiari di 5 componenti o più oppure genitore solo con almeno tre figli minori), essere in possesso di un'attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità, senza omissioni o difformità di cui all'art. 11, comma 5, del DPCM n. 159 del 2013, dalla quale risulti:

- un valore ISEE non superiore ad € 15.000,00;
- un valore della componente patrimoniale immobiliare, al netto delle detrazioni, non superiore a € 30.000,00;
- il valore della componente patrimoniale mobiliare, al netto delle detrazioni, non superiore a € 20.000,00.

B. Alla data di trasmissione della domanda di candidatura

1) con riferimento al richiedente:

- avere compiuto almeno 18 anni di età e non avere compiuto il 65esimo anno di età;
- essere residente da almeno 12 mesi in un Comune pugliese oppure essere stato iscritto negli ultimi 12 mesi all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE);
- essere cittadino italiano ovvero comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero apolide in possesso di analogo permesso ovvero titolare di protezione internazionale (asilo politico - protezione sussidiaria) ovvero straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- essere disponibili a sottoscrivere un Patto di inclusione sociale attiva e a impegnarsi con apposita dichiarazione a svolgere tutte le attività e le prestazioni inserite nel percorso di inclusione per il numero di ore necessarie;

C. alla data di sottoscrizione del Patto di inclusione e per tutto il periodo della sua vigenza:

1) con riferimento al nucleo familiare:

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 2 della L.R. 3/2016, dell'art. 10 commi 1 e 2 del R.R. 8/2016, dell'art. 8 comma 1 del R.R. 2/2018 e dell'A.D. 595/2018, nessun componente deve essere sottoscrittore di un Patto del ReD vigente nei precedenti 6 mesi (incluso quanto previsto dalla Del. G. R. n. 2077 del 13/12/2021 relativa alla sperimentazione del ReD nell'area penale minorile);
- nessun componente deve essere titolare del Reddito di Cittadinanza di cui alla Legge n. 26 del 28 marzo 2019;
- nessun componente deve essere titolare dell'Assegno di inclusione e/o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui alla Legge n. 85 del 3 luglio 2023;
- nessun componente deve essere titolare di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati previsti dal D.lgs. n. 22/2015;
- nessun componente deve essere titolare del Reddito di Libertà di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020;
- nessun componente deve essere titolare di quanto previsto nell'ambito del Programma operativo nazionale "Iniziativa occupazione giovani" di cui alla

Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11.7.2014 (cosiddetto "Garanzia Giovani - Youth Guarantee");

- nessun componente deve essere titolare di altre forme di sostegno economico di integrazione al reddito erogate, con carattere di continuità, da parte dei servizi sociali territoriali (art. 102 del Reg. R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.);

2) con riferimento al richiedente:

- essere in possesso di capacità residue di autonomia sufficienti a svolgere le mansioni e le attività individuate nel Patto di inclusione sociale attiva;

Criteria di punteggio

A coloro in possesso dei requisiti di accesso saranno assegnati dei punteggi che andranno a formare la graduatoria degli ammessi finanziabili in base alle risorse disponibili. Il massimo punteggio attribuibile sarà pari a 20 punti, così suddivisi:

- max 10 punti in base al valore Isee in possesso del nucleo familiare alla data di generazione del codice famiglia;
- max 10 punti in base ad altri criteri sotto indicati.

Il primo criterio (valore Isee) consentirà di attribuire un punteggio da 0 a 10 punti secondo la seguente formula:

$$(1 - \text{valore Isee}/\text{max Isee}) * \text{max punteggio}$$

Il secondo criterio consentirà di attribuire un punteggio da 0 a 10 punti secondo i seguenti requisiti:

Tabella 2 - criteri di punteggio non economici

presenza nel nucleo familiare di immigrati con meno di 5 anni di residenza in Italia (di cui almeno 2 continuativi)	0,5 per ogni componente per max 2 punti totali
essere una "giovane coppia"; Per "giovani coppie" si intende un nucleo familiare esclusivamente composto da due componenti che alla data della domanda: - risultino conviventi more uxorio da almeno 3 anni (come attestato dallo stato di famiglia) oppure risultino coniugati; - almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni - nessuno dei due componenti sia di età inferiore ad anni 18, o pari e/o superiore ad anni 60 o con disabilità come definita ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159	2 punti
Essere una famiglia numerosa (5 o più componenti oppure genitore solo con almeno 3 figli minori)	4 punti
Essere un nucleo familiare con almeno un componente disoccupato con un'età superiore ai 50 anni	2 punti per ogni componente per max 4 punti totali
Essere un nucleo familiare unipersonale (composto da una sola persona)	2 punti

Si specifica che per il conseguimento del punteggio le caratteristiche familiari su indicate potranno essere cumulabili fino ad un massimo di 10 punti.

In caso di *ex aequo* tra due o più domande con esito istruttorio positivo che non trovano tutte capienza nella dotazione finanziaria assegnata, verranno finanziate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, le istanze con valore Isee più basso e, in caso di *ex aequo* anche nel valore Isee, quelle trasmesse per prime, in stretto ordine cronologico di trasmissione come risultante dai dati della piattaforma gestionale informatica.

Art. 6 - Procedura di valutazione delle domande e definizione della graduatoria

L'attività istruttoria e l'ammissione al beneficio è svolta dagli Ambiti Territoriali Sociali territorialmente competenti, che provvedono ad individuare un Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura ReD.

L'attività istruttoria è effettuata, con procedura dematerializzata, sulla piattaforma regionale di gestione della misura, dagli uffici preposti degli Ambiti territoriali, con il supporto di specifiche funzionalità, anche tramite le informazioni ed i dati ISEE/DSU contenuti nell'apposita banca dati INPS collegata, in regime di cooperazione applicativa, della piattaforma citata.

E' demandato agli Ambiti, attraverso apposita funzionalità della piattaforma di gestione della misura, confermare, validare e/o integrare il lavoro istruttorio determinando l'esito dell'istanza pervenuta con riferimento ai criteri di accesso richiamati nell'art. 5. Gli uffici preposti dell'Ambito territoriale dovranno verificare i requisiti di accesso in ordine alle seguenti dimensioni:

- criteri anagrafici (età, residenza, cittadinanza, disponibilità a realizzare le attività previste nel Patto);
- criteri relativi alla situazione economica del nucleo familiare (ISEE ed altre condizioni come indicate all'art. 5).

L'attività istruttoria sui requisiti di accesso è svolta secondo il criterio cronologico di arrivo delle istanze così come certificato dalla piattaforma telematica di gestione della procedura (salvo esigenze di servizio certificate) e potrà essere avviata solo a condizione che l'Ambito territoriale procedente (cioè quello in cui è ricompreso il Comune di residenza del cittadino istante) abbia preventivamente sottoscritto l'Accordo di collaborazione con la Regione Puglia di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 23/11/2023.

Al termine del suddetto iter istruttorio, l'ufficio competente dell'Ambito territoriale provvede ad approvarne gli esiti, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo.

I suddetti provvedimenti sono caricati sulla piattaforma regionale di gestione della misura, onde consentire un facile costante monitoraggio dello stato di avanzamento dell'azione da parte degli uffici competenti dell'Ambito territoriale e da parte degli uffici competenti della Regione Puglia.

Gli esiti dell'iter istruttorio sono comunicati ai cittadini che hanno presentato istanza da parte degli Ambiti territoriali nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo.

La definizione della graduatoria di ogni Ambito territoriale consentirà di dichiarare:

- "ammessi alla Misura" tutti i richiedenti in possesso dei requisiti che trovano copertura finanziaria nella quota di risorse assegnate (a partire dal primo in graduatoria in base ai punteggi assegnati);
- "ammessi non finanziabili" coloro che non trovano copertura nella quota assegnata ma risultano in possesso dei requisiti;
- "esclusi" coloro che risultano non essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti.

Le domande che verranno dichiarate "ammesse non finanziabili" potranno essere reindirizzate ai Centri per l'Impiego competenti per territorio ai fini della loro eventuale ammissione al programma del Piano Attuativo Regionale del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1167 del 09/08/2022, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 23/11/2023.

Art. 7 - Fase di assessment e sottoscrizione dei Patti di Inclusione

A seguito dell'ammissione alla misura, gli uffici competenti degli Ambiti Territoriali, per il tramite delle equipe specialistiche multi-professionali, provvedono alla valutazione dei casi ammessi (assessment), in linea con le previsioni nazionali in materia introdotte normativamente con il D. Lgs. 147/2017. Anche l'attività di assessment è tracciata sulla piattaforma regionale di gestione della misura.

L'attività di assessment sarà svolta prioritariamente sulle domande dichiarate "ammesse alla Misura" ma proseguirà anche sulle domande dichiarate "ammesse non finanziabili", preferibilmente di concerto con i referenti territoriali dei Centri per l'Impiego.

La fase di assessment ha l'obiettivo di inquadrare il caso ammesso (bisogni, esigenze, risorse disponibili ed attivabili, contesto di riferimento, ecc.) e di definire, in sinergia con l'intero sistema dei servizi socio-sanitari, del lavoro e dell'istruzione presenti sul territorio, un Patto per l'inclusione sociale attiva (brevemente Patto) avente l'obiettivo di individuare il miglior percorso possibile al fine di favorire l'inclusione sociale, economica, lavorativa e culturale del nucleo familiare preso in carico.

L'assessment si conclude con l'effettiva presa in carico del cittadino richiedente, che dovrà contemplare la definizione del nominativo del "case-manager" e della tipologia di attività ed azioni previste.

La sottoscrizione del patto e la dichiarazione di disponibilità a svolgere le ore previste nel suo percorso di inclusione, da parte del titolare della domanda RED, rappresentano un requisito fondamentale per l'attivazione del beneficio economico.

L'attivazione del percorso dovrà essere preceduta dalla verifica dei requisiti richiesti alla data di sottoscrizione del Patto come illustrati nell'art. 5.

La vigenza del Patto di inclusione e, quindi, anche l'avvio dell'erogazione dell'indennità economica di attivazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione. Il patto, salvo revoche di ufficio o rinunce del cittadino, ha la durata di 12 mesi.

Il Patto di inclusione deve essere differenziato, cioè strutturato sulle reali esigenze di inclusione dei cittadini presi in carico, e flessibile, modulare e modificabile nel tempo in relazione alle esigenze di contesto, ai bisogni del cittadino destinatario e del suo nucleo familiare e agli obiettivi conseguiti in itinere in termini di inclusione sociale.

I destinatari della misura possono rinunciare al beneficio in qualsiasi momento, sia prima della sottoscrizione del patto che successivamente, mediante trasmissione di rinuncia espressa ai competenti uffici dell'Ambito territoriale.

Art. 8 - Cause di sospensione e revoca dei percorsi di attivazione

Gli Ambiti procedono alla sospensione oppure alla revoca del beneficio qualora ricorrano le fattispecie sotto riportate, quali, ad esempio, la mancata adesione al progetto o la mancata disponibilità allo svolgimento delle ore previste nel percorso di inclusione oppure l'adozione di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario.

Sospensione:

Il RUP di Ambito territoriale, in esito alla verifica delle cause previste dall'art. 15 del Regolamento Regionale n. 3/2014, ivi ricorrendone le condizioni, adotta il provvedimento di sospensione del percorso di attivazione, nonché del beneficio attribuito al partecipante, disponendo l'interruzione motivata dei pagamenti relativi all'indennità di attivazione.

Revoca:

Il RUP di Ambito territoriale adotta il provvedimento di revoca del beneficio attribuito al partecipante, nei casi previsti dall'art. 10, commi 1 e 2, della L.R. n. 3/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 5 del presente avviso. E' fatta salva la corresponsione delle indennità comunque già liquidate per i periodi di attivazione pregressi.

Art. 9 - Monitoraggio dei percorsi di attivazione e disposizioni di pagamento

Durante il percorso di inclusione attivato, sarà compito dell'Ambito territoriale porre in essere tutte le attività finalizzate al monitoraggio costante dei percorsi di inclusione, determinando, al termine di ciascun mese di vigenza del Patto, l'erogazione del contributo economico nella forma di indennità di attivazione nell'ammontare determinato ex ante e previsto nel Patto sottoscritto.

Le singole disposizioni di pagamento mensile saranno ufficialmente comunicate alla struttura tecnica regionale attraverso la piattaforma di gestione della misura, nelle medesime modalità adottate per le edizioni precedenti cui si fa espresso rinvio.

L'invio/comunicazione di tale disposizione dovrà avvenire da parte dell'Ambito territoriale ordinariamente entro il 15mo giorno del mese successivo a quello di competenza del contributo in questione, salvo particolari esigenze all'uopo comunicate dalla struttura tecnica regionale.

La struttura regionale provvederà, sulla base delle disposizioni ricevute dagli Ambiti territoriali, al pagamento delle indennità di attivazione calcolata su base mensile da effettuarsi ordinariamente entro la metà del secondo mese successivo a quello di competenza, salvo diverse e specifiche esigenze che dovessero intervenire.

L'indennità economica di attivazione verrà erogata, di norma, con cadenza mensile mediante bonifico bancario su un codice Iban intestato al titolare della domanda RED ammessa al beneficio. Essa è strettamente connessa alla sottoscrizione del Patto di inclusione e allo svolgimento delle prestazioni previste nel percorso da questo delineato assegnato.

In particolare, gli uffici regionali non procederanno all'erogazione del pagamento disposto dall'Ambito, qualora si registrino ritardi nel caricamento in piattaforma della documentazione giustificativa delle ore svolte nelle mensilità precedenti.

Art. 10 - Risorse disponibili e quantificazione dell'indennità economica di attivazione

Risorse disponibili

La dotazione di risorse disponibili per il presente Avviso pubblico è pari ad € 15.000.000,00 a valere sull'Azione 8.9 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027. Tale stanziamento comprende le indennità di attivazione per i cittadini ammessi alla Misura del Reddito di Dignità 2023.

Come stabilito nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1614 del 23 novembre 2023, le risorse in questione saranno imputate ai 45 Ambiti Territoriali Sociali della Puglia in base alla popolazione residente e in base all'indice di benessere economico utilizzato da Istat (basato sull'incidenza dei nuclei familiari residenti in ogni Comune che dichiara meno di 10mila euro di redditi), al fine della definizione del budget massimo entro il quale ammettere al reddito di Dignità 2023 i cittadini residenti in ciascun Ambito territoriale.

Resta intesa la possibilità per la Regione di rivedere l'ammontare delle risorse assegnate, qualora le stesse risultino eccedenti i fabbisogni di specifici Ambiti Territoriali Sociali o deficitarie su altri, ciò al fine di rispondere in maniera più puntuale ai fabbisogni reali emersi sul territorio regionale.

La dotazione di risorse così individuata potrà altresì eventualmente essere incrementata in ragione di eventuali ulteriori disponibilità di risorse a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali al fine di aumentare la platea dei destinatari finali della Misura.

Quantificazione dell'indennità economica di attivazione

L'indennità economica di attivazione da corrispondere agli utenti presi in carico con la misura ammonta ad euro 500,00 su base mensile, per un massimo di euro 6.000,00 per 12 mensilità, a fronte di 57 ore di attivazione per le attività previste nel patto, così come definito dallo studio sull'individuazione di una unità di costo standard (art. 53 del Regolamento (UE) 1060/2021) approvato con AD del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 213 del 29/11/2023.

Art. 11 - Spese ammissibili

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima del 70% su base mensile, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le attività condotte devono essere opportunamente ed adeguatamente tracciate e quindi monitorabili e verificabili, anche da parti indipendenti, in ogni fase del percorso;
- la durata complessiva delle azioni svolte nell'ambito del Patto di inclusione sottoscritto (ricomprese fra quelle citate) non potrà essere inferiore alle 57 ore mensili, salvo che nei casi di sospensione, assenza, revoca e/o rinuncia;
- le ore di assenza eccedenti il 30% del monte ore assegnato potranno essere recuperate nel mese successivo o comunque nei mesi successivi di vigenza del Patto;

La regolare esecuzione della politica attiva è attestata dai time sheet di presenza, sottoscritti dal *case manager* e dal cittadino ammesso. Per le ore di tirocinio, la stessa è attestata da quanto previsto, per la forma dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, dalla Legge Regionale n. 10 novembre 2023, n. 26 "Nuova disciplina in materia di tirocini extracurricolari" e sua regolamentazione applicativa, cui si fa rinvio.

Il RUP di Ambito territoriale, nell'attuazione dell'intervento, monitora le presenze dei partecipanti alle attività previste nei percorsi di attivazione. Pertanto, la verifica delle ore di partecipazione alle attività previste nel Patto costituisce strumento di validazione delle disposizioni di pagamento mensili relative all'indennità di attivazione e si conclude:

- con esito positivo se il partecipante non ha superato il 30% di assenze rispetto al monte ore assegnato (come rateo mensile) al percorso di attivazione;
- con esito negativo se il partecipante ha superato il 30% di assenze rispetto al monte ore assegnato nel mese al percorso di attivazione. Le ore eccedenti il 30% delle assenze potranno essere recuperate nel mese successivo. L'effettivo recupero delle ore consentirà l'erogazione dell'indennità.

Art. 12 - Trasparenza e Pubblicità

Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia, sul sito istituzionale della Regione Puglia nella sezione Avvisi (www.regione.puglia.it) e sui portali tematici eventualmente dedicati.

Vi è l'obbligo per gli Ambiti Territoriali Sociali di evidenziare con apposita dicitura, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzata in attuazione del progetto, che lo stesso è "Progetto cofinanziato dal PR FESR FSE+ Puglia 2021-2027 Azione 8.9".

La partecipazione all'Avviso costituisce liberatoria da parte dei destinatari della misura ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, fatto salvo il rispetto della normativa Privacy e di quanto previsto al successivo articolo 14.

Art. 13 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento per la fase di presentazione delle istanze di cui al presente avviso è il Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e Asp della SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA della Regione Puglia con sede in via Gentile, 52 – 70126 BARI. Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e Asp.

Per i compiti assegnati alla competenza dell'Ambito territoriale (come enunciati all'art. 3 e successivi del presente Avviso e nell'Accordo di collaborazione sottoscritto), ciascun Ambito Territoriale nomina con proprio atto un Responsabile del procedimento.

Le informazioni di carattere generale sono fornite a mezzo news e F.A.Q. sulla piattaforma dedicata. Eventuali richieste specifiche di informazione sui contenuti del presente Avviso devono pervenire esclusivamente tramite l'apposita funzione di "Richiedi info" disponibile sulla medesima piattaforma.

Per eventuali richieste di supporto tecnico-informatico, in riferimento all'usabilità e all'efficienza della piattaforma, sarà possibile utilizzare l'apposita funzione di "Supporto tecnico" disponibile sulla medesima piattaforma.

Art. 14 - Rispetto della privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati, comuni e particolari, forniti in sede di generazione del codice famiglia e di presentazione dell'istanza e a tal fine acquisiti avviene, da parte della Regione Puglia e degli Ambiti Territoriali Sociali competenti, nell'esercizio dei poteri pubblici ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) e dell'art. 9, par. 2 lett. g) del Regolamento (UE) 2016/679 e ai sensi di ogni ulteriore atto disciplinare da approvarsi da parte della Giunta Regionale.

Lo stesso sarà effettuato esclusivamente a cura dei soggetti espressamente autorizzati a perseguire la suddetta finalità. I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente procedimento con le specifiche indicate nell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 che verrà fornita nella trasmissione della domanda e che si riporta di seguito:

Informativa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Regione Puglia Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento.

Desideriamo altresì informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Regione Puglia.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano i soggetti interessati all'accesso alla Misura del Reddito di Dignità che il trattamento dei dati, comuni e particolari,

forniti in sede di presentazione dell'istanza e a tal fine acquisiti, è svolto nell'esercizio dei poteri pubblici ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) e dell'art. 9, par. 2 lett. g) del GDPR, ai fini della gestione delle procedure di assegnazione di contributi e sarà effettuato esclusivamente a cura dei soggetti espressamente autorizzati a perseguire la suddetta finalità.

Titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, nella persona del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva, in qualità di Designato del trattamento di dati personali ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 30 gennaio 2019.

Il Responsabile della protezione dei dati ("RDP") della Regione Puglia è contattabile inviando una mail all'indirizzo rpd@regione.puglia.it.

I Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR sono individuati :

- negli Ambiti Territoriali, rappresentati dal comune capofila nella persona del legale rappresentante o dal Consorzio in qualità di soggetto deputato alla gestione delle politiche di welfare nella persona del legale rappresentante e
- in InnovaPuglia S.p.A.

Il trattamento dei suoi dati sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

Finalità del trattamento

Il principio di minimizzazione prevede che possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il conferimento dei dati per le finalità suindicate, pertanto, è necessario ai fini della verifica dei requisiti di accesso alla Misura del Reddito di Dignità e la mancata comunicazione comporterà il mancato accertamento degli stessi con esclusione dall'accesso al contributo. I dati conferiti verranno conservati, in conformità alla normativa sulla conservazione della documentazione amministrativa, per cinque anni dalla conclusione del procedimento.

Modalità di trattamento

Il trattamento sarà effettuato in forma automatizzata e/o manuale, con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e formati e in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 29 Regolamento (UE) 2016/679.

L'esattezza e l'aggiornamento dei dati è effettuato dal personale autorizzato nelle modalità previste dalla piattaforma di gestione che garantisce, attraverso specifici controlli, la qualità del dato trattato, sia in fase di prima acquisizione che con verifiche postume attraverso specifica procedura.

Comunicazione, diffusione dei dati e trasferimento Extra UE

I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare e non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea

Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ai sensi degli articoli dai 15 ai 22 del Regolamento il diritto di:

- chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Per l'esercizio dei richiamati diritti è sufficiente scrivere al RPD della Regione Puglia all'indirizzo rpdp@regione.puglia.it.

Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno diritto a proporre istanza di reclamo, ai sensi dell'art. 77 del regolamento stesso, al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11 - 00187 Roma, protocollo@gpdp.it, o di adire il Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 79 del GDPR.

Art. 15 - Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bari.

Art. 16 - Norme di rinvio

La Sezione Inclusione Sociale Attiva si riserva di produrre apposite linee guida o circolari interpretative in favore dei RUP individuati dagli Ambiti Territoriali pugliesi per la gestione amministrativa della presente misura, laddove richieste e necessarie per l'omogeneo e spedito svolgimento delle procedure su tutto il territorio regionale.

La Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva
Dott.ssa Caterina Binetti